

circolare
25 FEBBRAIO 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 25 febbraio 2014

Oggetto

Apprendistato professionalizzante – approvate le Linee Guida

È stato sottoscritto dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20 febbraio 2014 l'accordo riguardante le Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 76/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013.

Offerta formativa pubblica

Con l'adozione delle linee guida viene disciplinata specificatamente l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione. L'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui:

- è disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi e sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista;
- in via sussidiaria e cedevole è definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente; in tal caso durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La durata ed i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado,
- 80 ore per coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti laureati o in possesso di titolo equivalente.

La durata dei moduli può essere ridotta per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.

La formazione pubblica finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali deve indicativamente avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:

- adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
- organizzazione e qualità aziendale;
- relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
- diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione aziendale,
- competenze di base e trasversali;
- competenze digitali;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.

Nel caso in cui sia l'azienda a voler garantire l'offerta formativa di base, senza quindi avvalersi dell'offerta formativa pubblica, occorrerà che l'impresa disponga:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze, prevedendo altresì modalità di verifica degli apprendimenti.

Piano formativo individuale

Il piano formativo previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) D. Lgs. n. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche.

Registrazione della formazione

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali.

In mancanza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in un documento, che deve possedere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 10 ottobre 2005.

Il documento deve contenere le informazioni personali dell'apprendista e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.

Aziende multi localizzate

Le imprese che hanno sedi in più Regioni, per l'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina delle Regioni dove è ubicata la sede legale, ovvero a seguito della piena operatività delle presenti linee guida, di cui oltre, le imprese multi localizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno le sedi operative.

Disposizioni finali

Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida entro 6 mesi dalla data di approvazione delle stesse.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

